

# COMUNE DI CRODO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Numero Data 22 22/09/2017

**COPIA** 

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016.

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta regolarmente convocata a norma dello Statuto nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SAVOIA ERMANNO - Sindaco 2. CATTOI GIUSEPPE - Consigliere 3. CHIOLINI IVANO - Consigliere 4. DRESCO MARCO - Assessore 5. LAZZARONI LAURA - Consigliere 6. MALGERI SUSANNA - Consigliere 7. SAVOIA OTTORINO - Vice Sindaco 8. PANZIERA MARILENA - Consigliere 9. DELL'AGLIO ANTONIO - Consigliere 10. SALETTA LUCIANO - Consigliere	Sì Sì No Sì Sì Sì Sì Sì
Totale Presenti: Totale Assenti:	8 2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **Dott. Pietro BONI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **SAVOIA ERMANNO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi:
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:** 

 non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.
 c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016e, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione dei criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Crodo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisisti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del migliorare soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizioni è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificando che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

 società centro servizi lapideo del V.C.O. – S.C.P.A. in quanto non indispensabile, al perseguimento delle finalità istituzionali e perché risulta dal conto economico 2015 una perdita di esercizio.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Ritenuto di fare salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalle legge o dallo statuto della società in questione.

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongono le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto in oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del c.c. n. 3 del 21.02.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2 T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. n. 267/2000; già espresso sul provvedimento sopracitato che ha gli stessi contenuti.

Sulla proposta di delibera di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.S.P. Enti Locali, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive:

F to	Ermanno	SAVOL	Δ
1			١,

\_\_\_\_\_

Con voti espressi per alzata di mano e n. 8 favorevoli.

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di procedere all'alienazione** delle seguenti partecipazioni:
  - società centro servizi lapideo del V.C.O. S.C.P.A. in quanto non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e perché risulta dal conto economico 2015 una perdita di esercizio;
  - di alienare le suddette partecipazioni nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, facendo salvo, il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto della legge o dello statuto della società in questione.
- 3) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
- 4) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e alla vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- 5) Di autorizzare il Dirigente/Responsabile del Servizio finanziario alla adozione degli atti conseguenti.

- 6) Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- 7) Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 Decreto correttivo.
- 8) Che copia della presente deliberazione si a inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 9) Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

## **COPIA**

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Pietro BONI

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

**IL SINDACO** 

F.to SAVOIA ERMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE			
Si attesta che copia della deliberazione viene p Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05			
Crodo lì 05/10/2017	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Pietro BONI		
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo	IL RESPONSABILE DI SETTORE Dott. Pietro BONI		
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'			
X II presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.			
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Pietro BONI		
Si certifica che la presente deliberazione è sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comm			
Crodo,	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Pietro BONI		